



N. 04391/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01447/2007 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso 1447/2007, proposto da (OMISSIS) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pasubio 2;

### *contro*

la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente *pro tempore*;  
il Ministero della funzione pubblica, in persona del ministro *pro tempore*,  
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro *pro tempore*;  
il Dipartimento della funzione pubblica, comitato di settore amministrativo agenzie ed aziende autonome dello Stato, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

### *per la nomina*

di un commissario ad acta, ex art. 117, III comma, c.p.a., per esecuzione ovvero per l'ottemperanza della sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266, che ha accolto il ricorso avverso silenzio proposto dagli odierni istanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;



Visto l'art. 117 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il cons. avv. Gabbricci ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.1. Giuliana Girotto ed altri 371 funzionari, dipendenti dell'Amministrazione della giustizia, nel 2007 presentarono ricorso ex art. 21 *bisl.* 1034/71 innanzi a questo Tribunale, contro la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, ed il Dipartimento della funzione pubblica.

Impugnarono così il silenzio che tali Autorità avevano tenuto sull'atto di diffida loro notificato dagli stessi ricorrenti il 20 luglio 2006, con il quale questi ultimi avevano sollecitato l'emanazione della direttiva contrattuale prevista dall'art. 10, III comma, della L. 15 luglio 2002, n. 145, per l'istituzione dell'area della vice dirigenza; e chiesero che questo giudice ordinasse alle stesse Autorità di porre in essere l'attività di rispettiva attribuzione per la definizione della posizione del personale in questione.

1.2. Stabilisce invero il ripetuto art. 10, III comma, che “La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

1.3. L'art. 7, III comma, testé citato, ha introdotto l'art. 17 *bis* del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale (nel testo poi modificato dall'art. 14 *octies*, d.l. 30 giugno 2005, n. 115), dispone, al I comma, che “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento”.

2.1. Il ricorso avverso il silenzio è stato accolto con la sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, di questa Sezione, in cui si rileva, anzitutto, che i ricorrenti sono, secondo quanto da essi dichiarato,



dipendenti di ruolo del Ministero della giustizia, allocati, per trasposizione delle qualifiche funzionali in precedenza possedute (ottava e nona), rispettivamente, nelle posizioni economiche C2 e C3, in attuazione del contratto di lavoro 1998/2001 del comparto ministeri.

2.2. Essi, inoltre, alla data di entrata in vigore della citata l. 145/02, rivestivano la qualifica di funzionario, erano in possesso del diploma di laurea ed avevano maturato cinque anni di anzianità nelle dette posizioni lavorative C2 e C3 o, comunque, nella corrispondenti qualifiche funzionali ottava e nona.

2.3. La loro pretesa, prosegue la sentenza, si fonda sul predetto art. 17 *bis* del d. lgs. 165/01, mentre le modalità per l'attuazione dell'istituto della vicedirigenza sono fissati dall'art. 10, III comma, della ripetuta l. 145/02, il quale, come già visto, affidando la predisposizione della relativa disciplina alla contrattazione collettiva, in base ad atti d'indirizzo formati dalla competente Autorità e trasmessi all'A.R.A.N.; per di più, l'art. 1, comma 227, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, contempla un apposito stanziamento per l'attuazione di quanto disposto dal ripetuto art. 17 *bis*.

2.4. I ricorrenti, in conclusione, sostengono il loro diritto ad ottenere la definizione della propria posizione lavorativa ed economica a mezzo del procedimento negoziale: per cui il comitato di settore per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, di cui all'art. 41, II comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (nel testo all'epoca vigente ed in seguito sostituito dal I comma dell'art. 56, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: attualmente la disciplina conferente è quella del III comma), sarebbe obbligato ad emanare il necessitato atto di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N., per la concreta attuazione dell'istituzione della apposita separata area della vicedirigenza.

2.5. D'altro canto, i tempi per l'adempimento delle suddette prescrizioni, contemplati dall'art. 10, III comma, della l. 145/02, sarebbero abbondantemente scaduti, atteso che, alla data di entrata in vigore della stessa l. 145/02, vigeva il C.C.N.L. - Comparto ministeri 2002/2005, con effetti fino al 31 dicembre 2005: sicché, dal giorno successivo, si sarebbe dovuto provvedere all'attuazione negoziale dell'apposita area della vicedirigenza.

Peraltro, l'emanazione della citata direttiva contrattuale costituirebbe un necessario atto d'impulso non surrogabile per realizzare tale risultato, ed il comportamento inerte del comitato lederebbe gravemente la legittima aspettativa dei ricorrenti: fermo che, nella specie, si verterebbe in tema di accordo dovuto e non certo di piena autonomia negoziale.

3.1. La sentenza n. 4266/07, della Sezione, sulla base della precedente esposizione ha ritenuto fondata la pretesa nei termini sin qui compendati, rilevando, anzitutto, come non fossero controversi i dati di fatto, posti a base dell'impugnativa: in particolare, lo *status* dei ricorrenti — appartenenza al personale del comparto Ministeri, ed inquadramento nelle posizioni economiche



C2 e C3 – da cui consegue la condizione di destinatari della previsione di cui all'art. 17 *bis* del d. lgs. 165/01.

3.2. Quest'ultima disposizione effettivamente assegna alla contrattazione collettiva l'attuazione dell'istituto della vicedirigenza, mentre l'art. 10, III comma, del d. lgs. 145/02 fissa, secondo la decisione, “la relativa tempistica e prevede, in particolare, che la fase negoziale sia preceduta dall'emanazione dell'atto di indirizzo ad opera del competente comitato di settore”, atto che, a sua volta, configura un provvedimento amministrativo, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto esso promana da organi della pubblica amministrazione, sia sotto quello oggettivo, perché il medesimo provvedimento si colloca in una fase prenegoziale, nella quale le Autorità competenti indicano al soggetto, destinato ad avviare le trattative con la controparte privata, obiettivi, risorse e compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione.

3.3. Così, seguita la sentenza, tale fase risponde “all'esigenza di curare l'interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione — nel senso più ampio del termine — delle risorse umane a disposizione dell'amministrazione, in relazione alle possibilità finanziarie di cui quest'ultima dispone”, ed a fronte dell'esercizio di tale potere si pone “l'interesse qualificato dei dipendenti ad aspirare all'accesso alla vicedirigenza, interesse che (...) trova un suo preciso addentellato normativo, che lo pone su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo contrattuale”.

3.4. La sentenza ha pertanto ordinato al Presidente del consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica ed al Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per la parte di competenza, “di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare in via definitiva l'istanza di parte ed il conseguente atto di messa in mora entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di notifica ad esse della presente sentenza, che avverrà a cura della parte ricorrente”.

4.1. La sentenza è stata depositata nel maggio 2007 ed è passata in giudicato, ma da allora non v'è mai stata prestata osservanza, sicché gli interessati hanno presentato un'istanza, depositata il 26 luglio 2011 – e sulla quale è ora chiamato a decidere il Collegio - per la nomina, ex art. 117, III comma, c.p.a. (applicabile secondo la regola *tempus regit actum*) di un commissario *ad acta* che provveda, in luogo delle Amministrazioni inerti, agli adempimenti discendenti dalla sentenza stessa.

4.2. È da sottolineare come questa Sezione, con ordinanza 10 novembre 2011, n. 8666, abbia chiesto alle Amministrazioni interessate “elementi in ordine alle attività amministrative poste in essere dalle medesime, per la parte di rispettiva competenza, in esito alla sentenza della Sezione n. 4266 del 2007, e comunque ogni utile atto ed elemento inerente la relativa questione”: richiesta che non ha avuto alcun esito, pur soltanto interlocutorio.



4.3.1. Sebbene il contegno processuale dell'Amministrazione non lo imponga, per completezza è da rammentare che all'esecuzione della decisione non può costituire in alcun modo ostacolo quanto stabilito dall'art. 8 della l. 4 marzo 2009, n. 15, approvato dopo il passaggio in giudicato della sentenza *de qua*.

4.3.2. Lo stesso art. 8 ha bensì stabilito che il ripetuto art. 17 *bis* del d. lgs. 165/01 "si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo", per cui il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo "può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento".

4.3.3. Ma, a parte che la stessa disposizione stabilisce che "sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge", è peraltro evidente che essa è destinata a precludere le pronunce del giudice con cui venga direttamente accertata la qualifica vicedirigenziale in capo a determinati dipendenti, i quali abbiano proposto la relativa domanda giudiziale, pur in assenza di una disciplina contrattuale di comparto, la cui doverosità viene dunque implicitamente confermata dallo stesso art. 8, e, così, la necessità di dare immediata attuazione alla sentenza *de qua*.

5.1. Proprio a quest'ultimo fine, va considerato come debba qui essere esercitato – in funzione dell'istituzione dell' apposita separata area della vice dirigenza, con specifico riferimento al personale del Ministero della giustizia, questo essendo il limite soggettivo del giudicato - il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N, che appartiene, come comitato di settore, al presidente del Consiglio dei ministri tramite il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (già per ministro per la funzione pubblica), di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (art. 41, III comma, d. lgs. 165/01, nel testo vigente).

5.2. Nella perdurante inerzia delle indicate Autorità, a ciò preposte, viene dunque nominato commissario *ad acta* per dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nella sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, il capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza facoltà di subdelega, data l'evidente delicatezza dell'incarico.

Il commissario dovrà portare a compimento l'ufficio assegnatogli nel termine di sei mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.

6. Le spese per gli atti formati dai ricorrenti dopo la prima decisione emessa, cui si dà esecuzione, seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- a) accerta che le Amministrazioni resistenti non hanno dato esecuzione alla sentenza T.A.R. Lazio, I, 10 maggio 2007, n. 4266, passata in giudicato;
- b) nomina, per l'effetto, ex art. 117, III comma, c.p.a., per l'esecuzione della decisione *sub a)*, commissario *ad acta* il capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri, senza facoltà di subdelega, assegnandogli termine di sei mesi dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione per il compimento dell'ufficio.

Condanna in solido le Amministrazione resistenti alla rifusione delle spese, riferite agli atti successivi alla sentenza *sub a)*, che liquida in € 2.500,00 in favore dei ricorrenti in solido e, per essi del loro procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 4 aprile 2012, con l'intervento dei signori magistrati:

Roberto Politi, Presidente  
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore  
Elena Stanizzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)